

Delibera n.125 del 27.3.2003

Oggetto: Tribunale di Trani – Atto di chiamata di terzo per partecipazione al giudizio n.8150/99 contro l'EAAP, ad istanza del Sig. Carabellese Francesco c/ Comune di Molfetta – Ipotesi transattiva della controversia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n.807 del 09.11.1999, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Nicola de Trizio per la rappresentanza nel giudizio civile iscritto al ruolo con il n.8150/99, instaurato contro l'EAAP, ove il Comune era convenuto con atto di chiamata di terzo e citazione ad istanza del Sig. Carabellese Francesco (autorizzato dal Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta);
- L'oggetto della lite era la “assunta” responsabilità dei convenuti, nella rispettiva veste di proprietario e gestore, nella causazione dell'evento dannoso verificatosi nel mese di dicembre 1998 allorquando, due distinti locali in proprietà - siti in Molfetta rispettivamente al piano seminterrato con accesso dal portone di via Mad. Dei Martiri n.31 e al piano interrato con accesso dal Vico II Mad. Dei Martiri n.1 - a causa della rottura nel tronco fognante ad essi asservito, subivano danni per l'invasione di liquami;
- L'azione de qua era per sentire dichiarare la responsabilità in via esclusiva, e/o solidale, del Comune di Molfetta e/o dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, nelle suindicate qualità di proprietario e responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle condutture fognanti esterne con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento dei danni quantificati in £.13.821.600, interessi legali e danno da svalutazione, oltre al risarcimento dei danni derivati dall'impossibilità di utilizzo dei locali in parola, la cui determinazione era rimessa alla valutazione equitativa del Giudice adito;
- Con missiva prot. n.49236 del 13 dicembre 2002 l'Avv. de Trizio ha consegnato quanto segue: “...previa autorizzazione del Giudice, è stata chiamata in causa la Winterthur Assicurazioni perché, quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile, in caso di soccombenza, manlevasse il Comune di Molfetta.
- La causa allo stato si trova nella fase istruttoria in cui sono stati interrogati solo alcuni testi.
- All'odierna udienza la causa è stata rinviata al 27.03.2003 poiché è stata avanzata dall'attore e dalle parti in causa la seguente proposta transattiva:
- È stato concordato quantitativamente il danno in favore dell'attore in **Euro 2.600,00** oltre spese legali.
- La somma verrebbe pagata per il 50% dall'AQP e per il 50% dalla Winterthur.

- Il comune di Molfetta dovrebbe sobbarcarsi al pagamento delle sole competenze del sottoscritto difensore, nonché all'eventuale pagamento della franchigia nei confronti della Winterthur, essendo prevista nella polizza. ...”;
- Ritenuto opportuno approvare la soluzione bonaria della controversia, nei termini sopra indicati, essendo stata così la P.A. manlevata dalla responsabilità e riconosciuta la sua estraneità dall'evento, potendo l'alea del giudizio, invece, comportare la partecipazione dell'Ente ad un esborso ben più oneroso;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, essendo irrilevante il parere del Dirigente del Settore Economico finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di approvare la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Sig. Carabellese Francesco dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, meglio descritta in premessa, con partecipazione dell'Ente solo alle spese del proprio difensore e della franchigia contrattuale nei confronti della Winterthur Assicurazioni SpA, rappresentante dell'Ente per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
- 2) Di compulsare l'Avv. Nicola de Trizio per la definizione con le controparti (Carabellese Francesco, AQP e Winterthur Assicurazioni) della suddetta soluzione.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli adempimenti consequenziali.